

Dell' opera vostra a mio vantaggio caldamente vi  
ringrazio, e ne serberò eterna ricordanza.

Illmi Sig.<sup>ni</sup> Professori e Dottori di Collegio

Quella stessa indulgenza, quell' amorevolezza che nel  
corso di parecchi anni largamente ho potuto sperimentare  
in quelli di voi che mi ebbi a guida a posarmi sulla  
via onorifica che è dalla nobilita ed importantissima  
Scienza del Diritto segnata, ed ai quali sono lietissimo  
che mi si presenti ora in occasione per dimostrare la  
mia sincera e perpetua riconoscenza, non posso non  
sperare di ritrovarla oggi nell' animo di Voi tutti.

Conscio delle deboli forze dello ingegno mio, gli è  
da questa speranza che tolgo il coraggio di presentarmi  
in quest' Illustre Consiglio allo scopo di sostenere l'ultima  
difficile prova che dall' ambito onore del Dottorato ancora  
mi tiene lontano, ed appoggiandomi alla Bondà e  
gentilezza Vostra, doti che non vanno mai disgiunte  
da una mente colta e saggia, certamente che un  
sostegno più efficace e sicuro io non mi poteva ricercare!

Vogliate adunque Illmi Sig.<sup>ni</sup> Professori e Dottori di Collegio  
coll' opera vostra favorirmi nel difficile aringo, ed  
in special modo non mi dinigrate un benigno com-  
patimento se alle vostre cure ed all' aspettazione vostra  
non corrisponderò interamente come pure sarebbe  
mio sommo desiderio e mio volere!

**TESI**

**PRESENTATE**

DA

**GIOACHINO TOESCA**

**CONTE DI CASTELLAZZO**

DA VARALLO

Per essere dichiarato

**DOTTORE IN LEGGI**

*Nella R. Università di Torino*

Il 4 luglio 1859, alle ore 5 pom.



TIP. SPEIRANI E TORTONE

TESI

PRESENTATE

DA

GIOACCHINO TOESCA

CONTE DI CASTELLANZO

DI VARESE

Per essere dichiarato

DOCTORE IN LEGGI

Nella R. Università di Torino

Il 4 luglio 1885, alle ore 8 pom.

63

TI. BERTINI & C.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

TRASMISSIONE DEI DIRITTI

ALLA VENERATA E CARA MEMORIA

DEL MIO ZIO

CONTE GIOACHINO MARELLI DEL VERDE

CHE DI SAGGI CONSIGLI E D' AMOROSE CURE

MI FU LARGO SEMPRE

ALLA VENERATA E CARA MEMORIA

DEL MIO ZIO

CONTE GIOACHINO MARELLI DEL VERDE

CHE DI SAGGI CONSIGLI E D'AMOROSE CURE

MI FU LARGO SEMPRE

# FILOSOFIA DEL DIRITTO



INCAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO

DELLA TRASMISSIONE DEI DIRITTI

## I.

**I** diritti si trasmettono con atti unilaterali successivi o con atti bilaterali simultanei di più persone, cioè colle convenzioni.

## II.

È erronea a nostro avviso l'opinione di Ahrens, secondo la quale tutti i diritti sono inalienabili a fronte della sola legge razionale.

## DELLA FIDEIUSSIONE DELLE FEMMINE

## I.

La obbligazione d'una femmina che abbia prestato fideiussione contro il S. C. Velleiano, non solo non produce azione, ma è inoltre spogliata di alcuni altri effetti che sogliono nascere dalle obbligazioni puramente naturali.

## II.

Essa difatti potrà ancora ripetere come indovuto quanto avesse pagato in dipendenza della fideiussione, se avrà ignorato il disposto del S. C., ancorachè si tratti in questo caso di un errore di diritto (1).

(1) L. 40 *De cond. indeb.* — L. 9 *De iuris et facti ignor.*

Questa tesi si fonda sulle seguenti considerazioni: Il motivo dell'art. 800 consiste in che sarebbe stato conveniente e ~~conveniente~~ pericoloso che il testatore od i testimoni facessero testimonianza nel loro interesse e nel interesse di persone ecc. Di tutte le testimonianze quella che ha maggior valore è quella fatta contro al proprio interesse, poi viene quella fatta a favore dei terzi; infine quella fatta in proprio vantaggio che non è ammessa purché in condizioni casi puramente eccezionali. Era dunque ragionevole che il legislatore non sempre contò di rippaltare testimonianza, e che annullasse le disposizioni di cui si tratta non avendo per fondamento la volontà del testatore, ed avendo piuttosto l'effetto di frode: questa presunzione deve nascere. *quod iuris est de iure* purché sul fondamento della medesima la legge dichiarò nulla la disposizione testamentaria. (art. ~~1463~~ 1463. l. 1. alinea)

## DIRITTO CIVILE

Questa disposizione è nulla di nullità assoluta, non essendo l'eccezione della volontà del testatore. La sola circostanza che vi sia un testatore o i testimoni non può fare che si consideri come voluto ciò che a fronte della legge si considera non essere mai stato conforme alla volontà del testatore. Qui non si tratta di incapacità di queste persone le quali potrebbero ben ripudiare dalla stesso testatore col mezzo di un altro testamento a noi fossero rimasti estinti. Eppure non si possono considerarsi come persone interposte.

### INCAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO

Non si può applicare la regola capata la causa si debbe pur dire capato l'effetto questa regola trova la sua applicazione quando la causa sia continuativa ed abbia in conseguenza effetti continuativi.

#### I.

La nostra legge dichiarò a buon diritto, prive di ogni effetto le istituzioni ed i legati che fossero fatti a favore del notaio e di ogni altro ufficiale sì civile che militare, marittimo, consolare od ecclesiastico che avrà ricevuto il testamento pubblico, come si quelli fatti a favore di uno dei testimoni al medesimo intervenuti. Lo stesso stabili riguardo alle istituzioni e legati fatti in favore del coniuge, o dei parenti od affini delle persone sovranominate fino al secondo grado inclusivamente (4).

#### II.

Si è mossa questione se la disposizione fatta a favore dei parenti od affini suindicati possa sortire il proprio effetto nel caso in cui chi ha ricevuto il testamento od il testimonio siano premorti al testatore; sebbene riputati scrittori tengano per l'affermativa, noi tuttavia ci accostiamo di preferenza all'opinione di coloro i quali credono che neppure in questo caso possa la disposizione testamentaria sortire il proprio effetto.

La regola che ciò che originariamente è nullo può col tempo convalidarsi, o se si avesse quel caso in cui avrebbe potuto aver principio, si applica quando le disposizioni non siano cepatae nelle di nullità assoluta, ma soltanto dipiose. Ciò non è nel capitulo. Qui non si tratta di cepatae interpretare leggi odiose, ma di applicarle puramente la legge. Si debbe aver riguardo in quanto alla forma interna del testamento alle leggi che erano in vigore al tempo del fatto testamentario.

(1) Art. 800 Cod. Civ.



Il diritto di punire non ha solamente per fine l'espiazione del colpevole, ma bensì ancora la difesa della Società ed esercitando questo diritto di difesa deve trattarsi entro i soli limiti designati dalla necessità. Essa non ha per mandato di eseguire la giustizia universale, ciò spetta a Dio. Essa non deve applicare la regola di male per male, ma bensì quella che deve essere sufficiente per male minore applicato contro il reo, che però sia pur tale da ottenere la piena difesa della Società.

Il mezzo per esercitare i diritti di difesa non devono essere lasciati in piena balia della Società o del Potere che la rappresenta.

## DIRITTO PENALE

Impossibilità di radunare non che le prove, gli indizii del reato = sarebbero meno i mezzi di difesa, = incertezza dei giudizi = frequenti assoluzioni e quindi perturbazione negli animi dei cittadini. Infine dopo molto tempo la memoria del crimine reato o è svanita, o molto affievolita, quindi l'irrogazione della pena non cadrebbe oramai più che un sentimento di commiserazione verso il reo. Tutte le cose dominano il tempo epperò anche il cuore degli uomini i quali facilmente e volentieri dopo il trascorso di molti anni obliano e perdonoano.

La prescrizione non estingue i diritti bensì li tutela e ne regola l'uso e l'esercizio, e quel che è più toglie ogni incertezza a loro riguardo. Filangieri diceva che se fu introdotto la prescrizione per garantire la proprietà, non doveva forse con maggior ragione introdursi per la tutela della vita della libertà, dell'onore dell'alta dignità.

### ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE

= Estio = quando già e in luogo la condanna non potremo più venir meno le pene del reato, ed inoltre colle medesime viene rapportata nella memoria l'idea del reato stesso.

**L**a morte del colpevole estingue tanto il reato quanto la pena.

#### II.

Si fa questione se l'azione penale si debba estinguere col mezzo della prescrizione.

L'opinione affermativa ci pare preferibile.

# DIRITTO COMMERCIALE

## DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

### I.

**È** a nostro avviso erronea la opinione di quelli scrittori, i quali pensano potere il contratto di noleggio sortire i proprii effetti ancorchè non sia stato esteso per iscritto.

### II.

Ci pare all'incontro doversi dir valido il contratto suddetto, quando sia stato concluso dal capitano nel luogo ove si trovano gli esercitori sebbene ad insaputa loro.

*Toesca.*

**DIRITTO CANONICO****DEL MATRIMONIO****I.**

**L**a chiesa non può avere di sua natura altro diritto intorno al matrimonio che quello di regolarne il sacramento e determinarne la moralità.

**II.**

Per quanto riguarda il contratto esso deve dipendere esclusivamente dalla autorità civile.

**DIRITTO GIUDIZIARIO**

**DEL GIURAMENTO DECISORIO**

I.

**Il** giuramento decisorio può deferirsi in qualsivoglia specie di controversia civile, ed in qualsivoglia stato, si trovi la causa (1).

II.

I.

Si potrà anche a mio avviso deferire da colui al quale non si possa riferire.

(1) Art. 1474, 1476 e 1477 del Cod. Civ.

Nell'ordine delle umane cose tutto è armonia, propriamente non si può dire che s'abbia conflitto tra il giusto e l'utile generale, la parola utilità, se bene la esaminiamo verremo come essa comprende tutto i diritti sugli individui.

gli affari amministrativi ammettono una giustizia negoziata come gli affari giudiziari, ma debbono essere appesati secondo un' tendenza loro propria. Negli affari di diritto civile ordinario le parti in litigio procedono allo stesso modo hanno diritto agli stessi vantaggi, e le bilancie non si mai inclinano per l'uno piuttosto che per l'altro. In quelli di diritto amministrativo il pubblico interdice <sup>12</sup> ~~delama~~ una certa libertà, certi vantaggi, da non alterarsi punto di diritto, ma ne modifica l'apprezzamento.

### DIRITTO AMMINISTRATIVO

Le leggi amministrative sono interamente distinte dalle civili: sono concepite in un altro spirito, fondate su principi generali d'ordine diverso, ed esigono studi particolari. Queste differenze rendono i tribunali ordinari poco idonei al giudizio degli affari amministrativi.

La procedura giudiziaria ha due tante peculiarità: il bisogno più sentito di pronta soluzione dei litigi amministrativi, e l'indipendenza dell'ordine amministrativo dall'autorità giudiziaria; sono motivi che esigono tribunali speciali per gli affari amministrativi.

Il potere amministrativo ha per oggetto d'interesse della Società: il potere giudiziario tutela i diritti privati.

### CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

L'azione del primo è generale uniforme pronta, spontanea, ripetuta inespante, come richiedono gli interessi generali: mentre l'azione del secondo è eventuale, riflette un'presente e singolare, è lenta e circospetta.

Se il potere amministrativo attiene a temere l'influenza del potere esecutivo a vantaggio dei generali interessi ed a scapito dei privati, il conferimento del potere giudiziario agli amministratori del potere giudiziario avrebbe a temere che il giudice si fausse arbitro degli interessi generali, e che questi si accantassero ed incespino alla lentezza del procedimento e si accantassero contro l'influenza del potere esecutivo sono le delibere prese I. collegialmente, e l'appello al Camera de Conti.

**I**l potere amministrativo è naturalmente chiamato a provvedere al pubblico interesse, come il potere giudiziario debbe tutelare i diritti dei privati.

### II.

Che se il pubblico interesse venga ad essere in conflitto coi diritti dei privati, sarebbe a nostro avviso improvido l'affidarne la decisione all'uno od all'altro potere esclusivamente, e perciò crediamo saggia la istituzione di tribunali appositi pel contenzioso amministrativo i quali valgano a guarentire ad un tempo e gli interessi pubblici ed i diritti privati.

## DIRITTO COSTITUZIONALE



### DELLA LIBERTÀ DELLA STAMPA

#### I.

**E**ra i diritti più preziosi che riconosce lo Statuto vi ha la libertà della stampa (1).

#### II.

Sembra però che a diminuirne gli abusi tornerebbe utile una legge la quale prescrivere la firma dell'autore.

(1) Art. 28 dello Statuto.

## DIRITTO INTERNAZIONALE

## RAPPORTI DI PROTEZIONE

## I.

**I**l rapporto di protezione ritrae fra le nazioni l'esempio della tutela che nel diritto civile si accorda ai deboli ed incapaci.

## II.

Come non lede il principio d'uguaglianza e di libertà la tutela che si accorda all'incapace con cui si sospende o si toglie l'esercizio de'suoi principali diritti, così non credo leso il diritto d'indipendenza solo perchè uno stato debole si pone sotto la protezione d'uno stato forte.

(1) Art. 28 dello Statuto.

## ECONOMIA POLITICA



### METALLI PREZIOSI IN RAPPORTO ALLA RICCHEZZA D'UN PAESE

#### I.

La esportazione di metalli preziosi non impoverisce un paese più che quella di qualunque altra merce, come la importazione nol fa più ricco.

#### II.

Quindi errarono quei legislatori i quali cercarono di impedire la prima e di favorire la seconda, provvedendo ad entrambe secondo le esigenze del paese assai meglio la libertà del commercio che non la tutela governativa.

*Per la vidimazione prescritta dall' art. 18 del R. Decreto 9 ottobre 1856.*

V.° CALLAMARO Preside.

V.° BUNIVA Prof. Cons.

V.° PRECERUTTI Cons.